

## Statuto FederSalus

### 1 Denominazione

È costituita, a norma degli artt. 36 ss. del codice civile, l'associazione non riconosciuta, senza fine di lucro, denominata "**FederSalus – Associazione nazionale produttori e distributori di prodotti salutistici**", associazione di categoria libera, apolitica e apartitica.

### 2 Finalità ed oggetto

#### 2.1. Considerato:

- il rilevante interesse sociale ad una corretta alimentazione e la crescente quota di consumi privati assorbita dal settore dei prodotti salutistici (d'ora in avanti definiti brevemente "Prodotti");
- la particolare esigenza di tutela del consumatore, sia sotto il profilo della qualità del Prodotto che della correttezza dell'informazione anche in relazione ai principi di cui agli artt. 21 e 41, 1 e 2 comma Cost.;
- i problemi derivanti da una normativa che, sviluppatasi a livello comunitario in modo frammentario e disorganico, necessita di armonizzazione;
- i benefici che possono derivare da una moderna forma di associazione di categoria volta a tutelare gli interessi del settore, salvaguardando gli interessi e la libera scelta del consumatore,  
tutto ciò considerato

#### 2.2. I fini dell'Associazione sono i seguenti:

- a) operare in maniera tale da essere riconosciuti come interlocutori ufficiali da parte di autorità ed enti pubblici nazionali ed internazionali;
- b) promuovere, in ogni sede, nazionale ed internazionale, lo sviluppo e miglioramento e, ove necessario, la revisione della normativa in vigore e fornire contributi ai lavori di Commissioni parlamentari, nazionali e comunitarie, per la redazione di atti legislativi e regolamentari e documenti, riguardanti i Prodotti;

- c) divulgare con ogni mezzo (riviste e pubblicazioni specializzate, conferenze, siti Internet, corsi di formazione di operatori del settore, organizzazione di convegni e simposi, ogni altra forma di comunicazione culturale) la conoscenza delle proprietà e caratteristiche ed avvertenze di assunzione dei Prodotti;
- d) promuovere la qualità dei Prodotti commercializzati dagli associati, o di alcune particolari linee degli stessi, attraverso documenti di buone pratiche di fabbricazione, manuali di corretta prassi igienica, schede di qualità di ingredienti e prodotti, bozze e/o standard, accordi di fornitura, marchi collettivi di prodotto o di servizio, marchi di selezione, marchi di qualità, la cui titolarità e controllo sia in capo all'Associazione; l'Associazione potrà occuparsi inoltre della tutela di nuove denominazioni di vendita di sostanze consacrate dagli usi commerciali, di indicazioni di origine o provenienza di determinati Prodotti degli associati, della ideazione, uso, divulgazione di *claim* e di altri segni distintivi atipici, atti ad illustrare in modo veritiero e corretto le caratteristiche dei Prodotti;
- e) intrattenere rapporti di collaborazione e di scambio di esperienze con tutte le associazioni di imprese od operatori economici con le quali, anche in relazione alla vicinanza merceologica o affinità dei prodotti o servizi, possano esistere finalità ed interessi comuni o complementari;
- f) promuovere il rispetto, da parte degli associati, di codici e linee di indirizzo per quanto attiene alla correttezza delle campagne pubblicitarie e promozionali dei rispettivi Prodotti e delle pratiche di concorrenza tra imprese;
- g) supportare la difesa di interessi collettivi del settore anche attraverso la presentazione di *position paper*, domande, richieste, ricorsi, in qualsiasi sede e innanzi a qualsiasi ente o autorità competente;
- h) realizzare analisi comparative aziendali e settoriali e statistiche di mercato, destinate a raccogliere informazioni e ad accertare fatti e condizioni di mercato, delle quali peraltro i singoli associati si avvarranno in piena autonomia nella propria attività di impresa, nel rispetto della normativa applicabile ed in ogni caso senza porre in essere alcuna restrizione della concorrenza, né promuovendo o stipulando accordi restrittivi della concorrenza (normativa antitrust);
- i) attuare campagne pubblicitarie istituzionali riguardanti l'intero settore dei Prodotti o singoli comparti dello stesso o campagne intese a reclamizzare il marchio collettivo o le altre attestazioni di qualità facenti capo all'Associazione.

### **3. Relazioni esterne e collaborazioni**

**3.1.** L'Associazione, nel quadro delle attività di cui all'articolo 2, ed in conformità al presente Statuto, potrà:

- aderire ad una o più confederazioni di industrie nazionali o internazionali o ad istituti, enti e gruppi di riferimento del settore;
- stipulare accordi di collaborazione con analoghe associazioni sia nazionali che estere;
- promuovere occasioni di scambi scientifici con altri organismi analoghi, stipulare convenzioni con organismi pubblici;
- ricevere finanziamenti da organizzazioni e soggetti privati o pubblici, porre in essere le iniziative più opportune per cogliere le finalità indicate dal presente Statuto.

### **4. Sedi**

**4.1.** La sede legale dell'Associazione è situata in Roma. La modifica della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà intervenire con semplice delibera del Consiglio.

**4.2.** L'Associazione, oltre la sede legale, avrà la possibilità di aprire altre sedi secondarie operative sia in Italia che all'estero, a mezzo delibera del Consiglio.

### **5. Organi dell'Associazione**

**5.1.** Sono organi permanenti dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Presidente e i Vicepresidenti;

- il Direttore Generale;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- la Segreteria.

**5.2.** Oltre agli organi sopracitati, possono essere costituiti, nelle forme e secondo le procedure di cui al presente Statuto:

- il Collegio dei Revisori Contabili;
- la Giunta Esecutiva;
- il Collegio dei liquidatori.

## **6. Patrimonio**

**6.1.** Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di adesione dei soci ordinari e dai contributi e/o donazioni a qualsiasi titolo ricevuti anche da terzi;
- b) dai proventi ricavati dai servizi svolti e dalle iniziative dell'Associazione (seminari, etc.);
- c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- d) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- e) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- f) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti dall'Associazione.

**6.2.** Con il patrimonio si provvede al funzionamento dell'Associazione e a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento delle diverse attività e raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Il patrimonio rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci, che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota e/o dei contributi versati a valere sul patrimonio medesimo.

**6.3.** Non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio.

## **7. Bilancio e adempimenti informativi sulla gestione**

**7.1.** L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

**7.2.** Il Consiglio è tenuto ad approvare e conservare presso la sede dell'Associazione entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno la bozza del bilancio d'esercizio costituito:

- a) dallo stato patrimoniale;
- b) dal bilancio consuntivo;
- c) dal budget per l'anno in corso.

**7.3.** Il bilancio consuntivo, unitamente allo stato patrimoniale, è approvato dall'Assemblea entro il 30 (trenta) giugno di ciascun anno.

## **8. I soci**

**8.1.** Possono essere soci dell'Associazione le imprese, in qualunque forma costituite, che svolgono qualsiasi attività inerente al mercato dei prodotti salutistici.

In particolare:

- a) sono soci ordinari le imprese che aderiscono all'Associazione e sono in regola con il pagamento della quota associativa. I soci ordinari hanno diritto di voto in Assemblea;
- b) sono soci onorari le persone fisiche o le imprese che, per la loro storia o il particolare apporto dato per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, sono nominati come tali dal Consiglio. I soci onorari partecipano ai lavori dell'Associazione, non

hanno diritto di voto in Assemblea e non sono soggetti al pagamento della quota associativa annuale.

**8.2.** La quota associativa annuale dei soci ordinari è determinata, secondo scaglioni di fatturato, dal Consiglio entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno con validità per l'anno successivo.

In caso di mancata determinazione da parte del Consiglio, la quota associativa annuale si intende confermata per l'anno successivo.

**8.3.** La quota associativa annuale deve essere versata entro il 28 (ventotto) febbraio dell'anno cui essa si riferisce. Dopo tale data si applicherà una maggiorazione del 5% (cinque per cento).

**8.4.** Il Consiglio potrà chiedere in occasione di particolari ed impreviste attività, in ogni caso poste in essere nell'interesse dei soci, contributi straordinari agli stessi.

Resta fermo in tale ipotesi quanto previsto all'art. 11.3.

## **9. Diritti e doveri dei soci**

**9.1.** I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione.

I soci ordinari hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

**9.2.** L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservarne lo Statuto, i Regolamenti, le deliberazioni degli organi, nonché gli atti di indirizzo, coordinamento e autoregolamentazione approvati dal Consiglio.

**9.3.** I soci devono agire nel rispetto dei principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e senza ledere l'immagine della categoria, né di alcuno dei partecipanti alla stessa.

**9.4.** I soci hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema associativo.

In particolare, il socio deve:

- a) versare la quota associativa entro i termini e le modalità prescritti;
- b) impegnarsi a partecipare attivamente alla vita associativa;
- c) fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari;
- d) fornire alla Segreteria dell'Associazione l'email e gli indirizzi cui ricevere le comunicazioni ai sensi del presente Statuto ed ogni modifica degli stessi.

## **10. Cessazione della qualità di socio**

**10.1.** La cessazione della qualità di socio può avvenire per recesso del socio, da comunicarsi come stabilito all'art. 11.

**10.2.** La qualità di socio può altresì venir meno per espulsione deliberata, con congrua motivazione (fatte salve le ipotesi di cui alle lettere a) ed e) seguenti) dal Consiglio, nei seguenti casi:

- a) per morosità nel versamento della quota dopo duplice sollecito inevaso;
- b) per mancata comunicazione tempestiva di propria, originaria o sopravvenuta situazione di conflitto di interessi con l'Associazione;
- c) per violazioni dello Statuto o degli atti associativi di autoregolamentazione che non vengano rimosse e/o risolte nel termine di 30 (trenta) giorni dalla relativa contestazione da parte dell'Associazione;
- d) per aver comunicato notizie non veritiere relative alla fascia di fatturato di appartenenza;
- e) per avvenuta soggezione ad una procedura concorsuale;
- f) per aver leso, con notizie, apprezzamenti o comunicazione di notizie riservate, il decoro, il prestigio e il credito dell'Associazione in relazione ai propri compiti

istituzionali, o aver comunque arrecato ad essa, con comportamenti incompatibili con lo spirito e le finalità associative, nocumento morale o patrimoniale;

- g) per avere posto in essere atti di concorrenza sleale idonei a pregiudicare gli interessi della categoria degli operatori del settore dei Prodotti o atti di contraffazione, di uso improprio o abuso di segni distintivi, marchi collettivi, attestazioni di qualità e *slogan* propri dell'Associazione e di inosservanza di singole disposizioni dei relativi disciplinari d'uso ove esistenti, sempre in relazione ai Prodotti.

**10.3.** Il Consiglio provvederà alla definizione della contestazione dell'addebito, che verrà comunicata dalla Segreteria all'interessato con termine di 30 (trenta) giorni per deduzioni.

## **11. Adesione all'Associazione e durata del rapporto associativo**

**11.1.** Per i soci ordinari l'adesione all'Associazione ha la durata di 2 (due) anni. Per i soci che aderiscono in corso d'anno, la durata sarà pari ai mesi residui dell'anno di adesione ed all'intero anno successivo, fermo restando il rinnovo biennale di cui al seguente paragrafo.

Per i nuovi soci ordinari che aderiscono in corso d'anno, la quota associativa sarà pari ai ratei mensili residui dell'anno di riferimento.

Per i nuovi soci ordinari che aderiscono in corso d'anno ma successivamente al primo semestre (i.e. successivamente al 30 giugno di ciascun anno), sarà inoltre richiesto il versamento della quota relativa all'anno successivo.

**11.2.** La durata di adesione all'Associazione, si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore biennio e così di biennio in biennio, in mancanza di diversa comunicazione scritta inviata dal socio - all'attenzione del Consiglio - alla Segreteria, con lettera raccomandata, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**11.3.** Nel caso di modifica delle quote deliberate dal Consiglio, il socio ha facoltà di recedere dall'Associazione al 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno comunicandolo



entro il 1 (uno) dicembre, a mezzo di lettera raccomandata inviata - all'attenzione del Consiglio - alla Segreteria.

Nell'ipotesi in cui vengano richiesti contributi straordinari ai sensi dell'art. 8.4, il socio ha la facoltà di recedere dall'Associazione con comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare entro 30 (trenta) giorni - all'attenzione del Consiglio - alla Segreteria.

**11.4.** La domanda di adesione all'Associazione deve essere formulata su apposito modulo fornendo tutte le informazioni richieste sulle caratteristiche dell'impresa.

**11.5.** L'adesione dei nuovi soci all'Associazione ha efficacia dal giorno successivo al versamento della quota associativa, salvo diniego da parte del Consiglio.

## **12. L'Assemblea dei soci**

**12.1.** L'Assemblea dei soci delibera in prima convocazione a maggioranza della totalità dei voti dei soci e, in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei soci presenti, salvo ove diversamente previsto dal presente Statuto.

Ciascun socio ordinario dispone in Assemblea di un determinato numero di voti proporzionale alla fascia contributiva di appartenenza secondo il seguente criterio (per valore contributivo decrescente):

- 8° fascia e 7° fascia: 4 voti
- 6° fascia e 5° fascia: 3 voti
- 4° fascia e 3° fascia: 2 voti
- 2° fascia e 1° fascia: 1 voto

**12.2.** Sono ammessi al voto solamente i soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa, anche rappresentati per delega.

Ogni delegato potrà rappresentare non più di 2 (due) soci ordinari.

**12.3.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano per carica o, in subordine, anagraficamente.

**12.4.** L'Assemblea ha il potere di:

- a) nominare i membri del Consiglio;
- b) revocare i membri del Consiglio, secondo quanto previsto all'art. 12.10;
- c) nominare il Collegio dei Revisori Contabili;
- d) approvare il bilancio consuntivo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- e) formulare raccomandazioni al Consiglio;
- f) approvare modifiche dello Statuto, con le maggioranze previste all'articolo 22;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza prevista all'articolo 23.

**12.5.** Segretario dell'Assemblea è il Direttore Generale dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, il rappresentante di qualsiasi socio ordinario designato dal Presidente in sede di apertura dei lavori assembleari.

**12.6.** L'Assemblea è convocata dalla Segreteria, su incarico del Presidente o su delibera del Consiglio, almeno una volta l'anno e comunque deve tenersi non oltre il 30 (trenta) giugno per l'approvazione del bilancio con invito a tutti i soci, contenente la data di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima per posta, e-mail o equipollenti, agli indirizzi risultanti dalle schede associative.

**12.7.** Assemblee straordinarie possono altresì essere convocate dal Presidente su richiesta di 2/3 (due terzi) dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. In tal caso sono ammesse forme di convocazione di urgenza da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima, con telegramma, email o equipollenti.

**12.8.** Il Presidente, sentito il Consiglio, può consentire, su determinate deliberazioni, l'esercizio del diritto di voto per iscritto. In tal caso, la Segreteria unitamente al testo

della consultazione invia l'indicazione delle modalità di esercizio del voto, a tutti i soci, a mezzo email o altra modalità.

Si tiene conto dei voti pervenuti in ordine alla decisione da assumere entro e non oltre il termine indicato nella consultazione. La documentazione pervenuta e recante l'espressione della volontà dei soci in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto, va conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata.

**12.9.** La votazione per il rinnovo del Consiglio può avvenire attraverso il voto per iscritto o attraverso il voto elettronico, secondo modalità che saranno precisate nella relativa comunicazione scritta inviata dalla Segreteria ai soci, su richiesta del Presidente. In ipotesi di voto elettronico, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci legalmente espressi entro i termini previsti per la votazione.

**12.10.** L'Assemblea può revocare uno o più membri del Consiglio.

La revoca deve essere inserita nell'ordine del giorno e deve essere deliberata – tanto in prima che in seconda convocazione - dalla maggioranza della totalità dei voti dei soci.

### **13. Il Consiglio**

**13.1.** Il Consiglio è composto fino ad un massimo di 12 (dodici) membri eletti dall'Assemblea. Possono inoltre far parte del Consiglio 2 (due) componenti, senza diritto di voto, nominati dal Consiglio su proposta del Presidente tra le persone che hanno significative esperienze nel settore e che abbiano con la loro opera dato lustro al mercato degli integratori alimentari.

**13.2.** Il Consiglio dura in carica 2 (due) anni. Nessun consigliere può essere eletto per più di 4 (quattro) mandati consecutivi. In caso di elezione di un membro del Consiglio nel corso del mandato biennale dello stesso, il nuovo membro del Consiglio dura in carica fino alla scadenza del Consiglio.

**13.3.** Possono essere eletti a membri del Consiglio esclusivamente i legali rappresentanti di soci ordinari in regola con la quota associativa o le persone fisiche

specificamente e per iscritto delegate a rappresentare soci ordinari in regola con la quota associativa.

**13.4.** La carica di consigliere è incompatibile con analoghi ruoli e funzioni svolti dalla stessa persona in seno ad altre Associazioni concorrenti o comunque operanti nel medesimo settore.

**13.5.** Possono inoltre fare parte delle riunioni del Consiglio, su invito del Presidente e senza diritto di voto, gli ultimi 2 (due) ex Presidenti.

**13.6.** Nessuna impresa associata può esprimere più di un consigliere.

**13.7.** Nel caso in cui vengano a mancare nel corso della propria carica, per qualsivoglia ragione, uno o più membri del Consiglio, il Consiglio può provvedere a sostituirli per cooptazione, nominando consiglieri i primi non eletti. I membri del Consiglio così nominati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

**13.8.** Qualora, per dimissioni, revoca od altra causa, venga meno la maggioranza dei membri nominati dall'Assemblea e il Consiglio non provveda per cooptazione a ricostituire tale maggioranza, il Presidente o, in mancanza, il Vicepresidente più anziano, convoca immediatamente l'Assemblea, la quale si riunisce entro 15 (quindici) giorni e procede a reintegrare la maggioranza del numero dei consiglieri originariamente eletti. In caso di impossibilità di ricostituire tale maggioranza, il Consiglio deve intendersi integralmente decaduto e si procede a nuova nomina ai sensi dell'art. 13.1.

**13.9.** Decade dalla carica di membro del Consiglio il rappresentante o le persone fisiche specificamente delegate dell'impresa che ha perso la qualità di socio.

Decade altresì dalla carica il membro del Consiglio che abbia perso la capacità di rappresentanza del socio ordinario.

**13.10.** Il Consiglio, in caso di cessazione della carica, può autorizzare il consigliere a partecipare alle riunioni dell'organo, senza diritto di voto, fino a scadenza del mandato.

**13.11.** In caso di assenza alla riunione del Consiglio per più di 3 (tre) volte consecutive, il Consiglio può deliberare la revoca del consigliere.

**13.12.** Il Consiglio è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione nonché per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria e, tra l'altro:

- a) elegge a scrutinio segreto, tra i suoi membri, il Presidente, 2 (due) Vicepresidenti ed il Tesoriere;
- b) può nominare la Giunta esecutiva;
- c) può nominare i Gruppi di studio di cui all'art. 21 e determina le eventuali indennità e rimborsi spese a favore dei componenti degli stessi, ne determina gli orientamenti e vigila sulla loro attività approvandone i documenti ufficiali;
- d) nomina e revoca il Direttore Generale dell'Associazione e ne determina il compenso;
- e) tiene l'Albo degli associati;
- f) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esercizio e ne controlla l'esecuzione;
- g) decide sugli investimenti patrimoniali;
- h) delibera sull'ammissione e l'espulsione dei soci;
- i) decide sulle attività ed iniziative dell'Associazione e sulle relazioni e sulle forme di collaborazione con terzi;
- j) stabilisce l'ammontare delle quote annue di associazione;
- k) elabora e delibera il Regolamento dell'Associazione che dispone le norme dettagliate relative all'ammissione dei soci, al funzionamento degli organi e allo svolgimento degli incarichi sociali;
- l) approva, integra o emenda il progetto di bilancio di esercizio predisposto dal Tesoriere;
- m) delibera la stipulazione di accordi con analoghi enti o associazioni nazionali o estere e le convenzioni con organismi pubblici e privati;
- n) approva gli atti di cui all'art. 9;
- o) delega funzioni specifiche ad uno o più dei suoi membri o componenti senza diritto di voto o ex consiglieri che si siano distinti per impegno e meriti particolari nell'ambito dell'Associazione;

- p) designa e revoca il rappresentante dell'Associazione nel sistema federativo europeo e nelle sedi di rappresentanza istituzionale esterna;
- q) delibera sull'assunzione, sulla retribuzione e sul licenziamento dei dipendenti dell'Associazione;
- r) nomina i soci onorari e conferisce cariche onorarie a persone operanti nel settore di riferimento che si sono distinte per particolari meriti o che ricoprono particolari cariche nell'ambito di strutture pubbliche di rilevante interesse.

**13.13.** Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, previa convocazione scritta inviata dalla Segreteria, a mezzo email o altra modalità, all'indirizzo comunicato dai membri del Consiglio alla Segreteria, almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione e, in caso d'urgenza, almeno 1 (un) giorno prima. Le riunioni del Consiglio possono altresì tenersi per audio o video conferenza.

**13.14.** Le decisioni del Consiglio possono anche essere adottate a mezzo di consultazione scritta. In tal caso il testo della consultazione è inviato a mezzo email o altra modalità, dalla Segreteria su richiesta del Presidente, a tutti i membri del Consiglio, unitamente all'indicazione delle modalità di esercizio del consenso e/o dissenso.

**13.15.** Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri. Tutte le deliberazioni di cui sopra sono validamente prese a maggioranza dei presenti, salvo ove diversamente previsto dal presente Statuto.

In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Ciascun consigliere dispone di 1 (uno) voto.

## **14. Presidente e Vicepresidenti**

**14.1.** Il Presidente è membro del Consiglio e ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, convoca e presiede le sedute del Consiglio e le Assemblee ordinarie e straordinarie e nomina procuratori speciali per specifici atti o categoria di atti.

**14.2.** Il Presidente rimane in carica 2 (due) anni.

**14.3.** Il medesimo Presidente non può essere eletto più di 2 (due) volte consecutive.

**14.4.** In caso di accertato impedimento del Presidente, le funzioni, e le prerogative, attive e passive del Presidente, anche per quanto riguarda la rappresentanza legale, verranno assunte dal Vicepresidente più anziano per carica o, in subordine, anagraficamente. I Vicepresidenti svolgono ordinariamente un'attività propositiva e consultiva in coordinamento con il Presidente.

I Vicepresidenti rimangono in carica 2 (due) anni.

I medesimi Vicepresidenti non possono essere eletti più di 2 (due) volte consecutive.

## **15. Direttore Generale**

**15.1.** Il Direttore Generale dell'Associazione è nominato e revocato dal Consiglio che vota a maggioranza assoluta.

**15.2.** Il Direttore Generale contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.

Il Direttore Generale compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per la gestione sociale e per lo svolgimento delle attribuzioni delegategli dal Consiglio, con autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione e in conformità alla procura conferitagli.

Il Direttore Generale, tra l'altro:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio, dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, redigendo il relativo verbale;
- b) provvede all'attuazione delle delibere consiliari individuandone i mezzi operativi e le relative modalità;
- c) fornisce supporto al Consiglio nella individuazione, realizzazione e definizione delle attività dell'Associazione;

- d) coordina e indirizza le attività della Segreteria e provvede al coordinamento degli organi statutari
- e) stipula, modifica e risolve contratti commerciali e di servizi di qualsiasi natura, nonché accordi con analoghi enti o associazioni nazionali o estere e convenzioni con organismi pubblici e privati, nei limiti dei poteri conferitigli a mezzo di procura o previa delibera del Consiglio.

Il Direttore Generale è revocabile in caso di inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto.

## **16. Tesoriere**

**16.1.** Il Tesoriere dell'Associazione è membro del Consiglio e, potendosi avvalere del supporto di altri collaboratori interni o esterni all'Associazione:

- a) cura la riscossione delle entrate;
- b) concorre ad amministrare il fondo comune;
- c) sovrintende alla predisposizione del progetto di bilancio consuntivo e budget;
- d) aggiorna il Consiglio sull'andamento della situazione economica e patrimoniale dell'Associazione.

## **17. Collegio dei Probiviri**

**17.1.** Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati dal Consiglio tra i soci.

I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Il Collegio dei Probiviri ha il precipuo compito di esaminare e dirimere le controversie che dovessero insorgere fra i soci e gli organi sociali.

**17.2.** Il Collegio dei Probiviri dovrà altresì esperire il tentativo di conciliazione amichevole nelle controversie tra associati, qualora formalmente richiesto dalle parti.



**17.3.** L'appartenenza al Collegio dei probiviri è incompatibile con il ruolo di membro del Consiglio.

## **18. Segreteria**

**18.1.** La Segreteria svolge funzioni amministrative e operative a supporto dei soci e degli altri organi dell'Associazione.

**18.2.** La Segreteria opera sotto la direzione ed il coordinamento del Direttore Generale, ponendo in essere tutte le attività espressamente previste dal presente Statuto nonché quelle di volta in volta demandate dagli altri organi dell'Associazione.

## **19. Collegio dei Revisori contabili**

**19.1.** L'Assemblea può nominare un Collegio di 3 (tre) Revisori contabili. Almeno 1 (uno) Revisore deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili di cui al D.M. 12 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni.

**19.2.** Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione facendo riferimento ai principi contabili e alle norme fiscali, ove applicabili. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente che riferisce all'Assemblea ed al Consiglio la relazione sul bilancio consuntivo.

**19.3.** I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili senza limite di mandato.

**19.4.** La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

## **20. Giunta esecutiva**

**20.1.** Il Consiglio può delegare i propri poteri di ordinaria amministrazione ad una Giunta esecutiva, composta almeno da 3 (tre) membri del Consiglio più il Presidente e i 2 (due) Vicepresidenti.

**20.2.** La Giunta esecutiva rimane in carica 2 (due) anni e scade alla scadenza del Consiglio.

**20.3.** Tutte le deliberazioni sono validamente prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

## **21. Gruppi di studio e Gruppi di lavoro**

**21.1.** Il Consiglio può nominare Gruppi di studio, coordinati da un membro del Consiglio, dal Direttore Generale, da soci ordinari o onorari ed anche da soggetti esterni all'Associazione. Il Consiglio definisce inoltre i compiti e gli obiettivi del Gruppo approvandone la documentazione finale. I Gruppi di studio svolgono attività di ricerca e approfondimento su tematiche rilevanti ai fini delle attività e degli scopi dell'Associazione.

Possono altresì costituire nel proprio seno un Comitato scientifico, costituito da autorevoli esperti del settore.

I Gruppi di studio possono individuare uno o più colleghi di giuristi ed esperti del settore destinati a svolgere le attività di consulenza, rappresentanza e difesa su richiesta di ogni singolo associato destinatario di una misura amministrativa o giurisdizionale coinvolgente anche gli interessi collettivi. I Gruppi di studio possono provvedere ad organizzare su più livelli iniziative di formazione interna di prodotti per aziende e professionalità del settore:

- a) formazione di base - diretta agli associati;
- b) formazione professionale diretta a collaboratori ed ausiliari del settore;

c) seminari e incontri di aggiornamento rivolti ai soci - diretti a trattare con cadenza periodica specifiche tematiche in corrispondenza di novità normative, giurisprudenziali e tecnologiche.

**21.2.** Il Consiglio ha la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di istituire altri Gruppi di studio specifici per far fronte alle esigenze dell'Associazione e dei propri associati.

**21.3.** Nell'ambito dell'Associazione possono inoltre operare i seguenti Gruppi di lavoro dei soci, la cui composizione è approvata dal Consiglio:

- Distributori /Produttori di prodotti a marchio proprio e/o di terzi;
- Produttori per conto terzi e fornitori di servizi;
- Distributori /Produttori di materie prime.

Spetta ai Gruppi di lavoro approfondire temi di interesse specifico delle imprese inserite nel Gruppo stesso.

**21.4.** L'inquadramento dei soci nei diversi Gruppi di lavoro avviene su indicazione dell'azienda al momento della richiesta di adesione all'Associazione, in conformità con la tipologia di attività svolta.

## **22. Modifiche allo Statuto**

Ogni modifica allo Statuto deve essere soggetta all'approvazione dei 2/3 (due terzi) della totalità dei voti dei soci in prima convocazione e della maggioranza dei voti dei soci presenti in Assemblea, anche per delega, in seconda convocazione.

## **23. Scioglimento**

**23.1.** Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Soci rappresentanti non meno di 1/3 (un terzo) della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

**23.2.** Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata o con email all'indirizzo risultante dalle schede associative, delibera validamente – tanto in prima che in seconda convocazione – con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) della totalità dei voti dei soci.

**23.3.** L'Assemblea nomina un collegio di liquidatori composto da non meno di 3 (tre) componenti e ne determina i poteri.

**23.4.** Eventuali residui e rimanenze saranno destinati ad altra Associazione o Ente che ha scopi e finalità analoghe all'Associazione o ad Ente di beneficenza.

## **24. Norma Transitoria**

Qualsiasi modifica dello Statuto sarà efficace immediatamente a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea.